

ALLEGATO

a) **Descrizione**

Il permesso di soggiorno è prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite nei documenti dell'ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Esso contiene le seguenti sezioni.

1. In questa zona figura la denominazione del documento (Permesso di soggiorno) nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio (*).
2. In questa zona figura il numero del documento (con una speciale protezione di sicurezza) preceduto da una lettera di identificazione.
- 3.1. Campo «nome»: cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine (*).
- 4.2. Campo «valido fino a»: va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.
- 5.3. Campo «Luogo di rilascio e data di inizio della validità»: vanno iscritti luogo di rilascio e data di inizio della validità del permesso di soggiorno (*).
- 6.4. Campo «tipo di permesso»: va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo (*). Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la dicitura «familiare».
- 7.5-9. Campo «annotazioni»: gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale, necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro (*).
8. Campo «data/firma/autorizzazioni»: possono essere inseriti, se necessario, la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o la firma del titolare del documento.
9. In questa zona figura l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.
10. Questa zona è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle norme dell'ICAO.
11. In questa zona figura un testo stampato che identifica esclusivamente lo Stato membro interessato. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica.
12. In questa zona figura un'immagine latente metallizzata con il corrispondente codice dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo.
13. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisca una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti.
14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa zona viene apposta la fotografia di identità protetta dalla struttura della carta o da una pellicola di protezione apposta a caldo e che comporti in ogni caso l'elemento otticamente variabile.
Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, in questa zona viene incorporata una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere dei campi per le seguenti informazioni aggiuntive:
 - data/luogo di nascita (*),
 - cittadinanza (*),
 - sesso (*),
 - annotazioni (*).Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso (*).

b) **Colore, procedimento di stampa**

Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

(*) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.

c) Materiali

La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

- assenza di azzurrante ottico,
- filigrana bitonale,
- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV),
- piastrine fluorescenti ai raggi UV.

Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, la filigrana non è indispensabile.

Se una carta riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la carta. L'assenza di elementi di sicurezza nel materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme.

d) Tecniche di stampa

Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:

- Stampa di fondo:
 - arabeschi bicolori,
 - colorazione iridata fluorescente,
 - sovrastampa fluorescente agli UV,
 - motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione,
 - sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.

La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso).

- Stampa del modello:
 - con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).
- Numerazione:
 - mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri alfanumerici speciali e con inchiostro fluorescente agli UV) o, nelle carte, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati personali. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri numerici speciali e con inchiostro fluorescente.

Qualora sia usato un autoadesivo, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro otticamente variabile o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme.

e) Tecniche di protezione contro la riproduzione mediante fotocopiatura

Un elemento otticamente variabile (OVD) deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, che garantisca una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiore a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti; integrati nella struttura della carta, nella pellicola apposta a caldo o collocata come copertura OVD o, sugli autoadesivi, quale OVD metallizzato (con sovrastampa in calcografia).

f) Tecniche di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali siano integrati nel materiale stesso del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:



- stampa laser,
- procedimento di termotrasferimento,
- stampa a getto d'inchiostro,
- procedimento fotografico,
- incisione laser.

Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati personali contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di protezione otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. Occorre prevedere l'apposizione di tale pellicola anche sui permessi di soggiorno sotto forma di carte, qualora venga utilizzata la stampa a getto d'inchiostro. Poiché quando il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo non è possibile ricoprire il documento di viaggio con varie pellicole apposte a caldo, per questi autoadesivi può essere utilizzata soltanto la stampa a getto d'inchiostro. La stampa laser deve essere utilizzata per le carte in plastica (integralmente o parzialmente costituite da materiale plastico).

- g) In relazione alle lettere c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori elementi di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.

Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.

Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento separato (carta)



Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo

